




Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 631/VIII LEG. M



Atto Consiglio Regionale

Interrogazione a risposta scritta

001/VIII LEGISLATURA

Presentata dai Consiglieri Antonio Scala e Guglielmo Vaccaro in data 20 giugno 2007

ANTONIO SCALA – GUGLIELMO VACCARO
Al Presidente della Giunta regionale
All'Assessore all'Agricoltura

I sottoscritti Consiglieri,

Premesso che :

- alcuni cittadini di Pagani, hanno impugnato, anche con ricorsi collettivi, le cartelle esattoriali di pagamento dell'E.TR. SPA, concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Salerno, con le quali in relazione a "proprietà immobiliari site nel Comune di Pagani, alcune ricadenti nel centro urbano, altre nella zona periferica" era stato loro richiesto per le quote consortili dovute al Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino il pagamento del contributo per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002; 2005;
la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con le sentenze, *ex plurimis*, n. 162/2006 (Sez. n. 1), n. 325/2005 (Sez. n. 12), n. 123/2006 (Sez. n. 1), n. 20/2006 (Sez. n. 13), n. 157/06 (Sez. n. 1), n. 373/06 (Sez. n. 1) ha deciso di annullare le cartelle esattoriali per inesistenza di un reale e specifico vantaggio al singolo immobile in contestazione, non ritenuto dimostrato dal collegio giudicante ad onta di deposito in giudizio di perizie consortili, valutate inidonee a provare i requisiti dell'imposizione del caso;
- la Commissione Tributaria si rifà alle numerose pronunce della Corte di Cassazione che legittima la richiesta di contributo solo con "...l'accertamento del concreto beneficio per singolo immobile". Infatti, è principio ormai pacificamente acquisito che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli articoli 860 del codice civile e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Per poter assoggettare a contribuzione detti beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuzione, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.¹

¹ Cassazione Civile n. 7511 dell'8 luglio 1993;

Sen. Opp. Basilis
02/06/07



Consiglio Regionale della Campania

Maggiori precisazioni ci vengono offerte dalla Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n 9857 del 14 ottobre 1996, sancisce che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta.²

Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.

Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, come erroneamente replica l'ente consortile, destinate a fine di interesse generale; non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fine di interesse generale.

Non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).

Concludendo il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo".

Illuminante è anche la sentenza n. 4144 del 4 maggio 1996 che ha introdotto il concetto di vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso (mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del bene).³

Sul punto si è espressa la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria – Sezione I, che con sentenza del 24 marzo 2005 n. 12, afferma che il beneficio di carattere fondiario che deve interessare gli immobili soggetti al contributo obbligatorio non può essere generico perché, diversamente, andrebbe perduta l'inerenza al fondo bonificato e quindi verrebbe meno il carattere di onere reale che l'assoggettamento a contribuzione obbligatoria riveste.

Come messo in rilievo *in incipit* questo principio è stato sposato anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in accoglimento di ricorsi promossi da alcuni cittadini del Comune di Pagani, a conferma ulteriore della verità di fatti: il Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese non compie nessun tipo di servizio per gli immobili dei Comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, siano essi ubicati in centro urbano o in zona periferica, siano essi a destinazione agricola o extra agricola del bene (*cf. supra*).

In tali procedimenti azionati da cittadini del Comune di Pagani, l'ente consortile ha avuto la presunzione di vincere la prova del beneficio al consorziato con una perizia ritenuta insufficiente perché non dava dimostrazione dell'esistenza del beneficio specifico e diretto all'immobile per cui era giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, in un caso analogo a quelli in questione, con sentenza del 26.10.2004, n. 1166/2004, ha confermato questo importante principio, rilevando che: *"la condizione sine qua non per legittimare il contributo di bonifica sta nel presunto vantaggio derivato ai proprietari di immobili, delle opere di bonifica ivi svolte (Cass. 8/7/93, n. 7511). Ebbene, spetta al consorzio (ente impositore)*

² Cassazione Civile n. 877 del 1984;

³ *Cfr.* anche sentenza Cassazione Sezione Tributaria Civile 12 maggio 2003 n. 7240;



Consiglio Regionale della Campania

l'onere di dimostrare l'esistenza di un vantaggio per il proprietario del bene, poiché è l'ente pubblico che fa valere la pretesa esecutoria. Nel caso oggetto del ricorso, non vi è alcuna prova che gli immobili del ricorrente traggono o abbiano tratto beneficio diretto o indiretto dalle opere di bonifica realizzate dall'ente impositore; manca la prova della relazione diretta tra l'attività eseguita dal consorzio e il vantaggio per gli immobili sul quale si chiede il contributo".

Coerentemente con la precedente interpretazione, recente è la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione V del 29 settembre 2004 n. 19509 secondo cui il Consorzio, in mancanza della perimetrazione, visto che un piano di classifica del lontano 1996 non può essere ritenuto vigente per violazione del R.D. n. 215/1933, è gravato dall'onere di allegare, e quindi provare, l'esistenza dei concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensori, ed aventi dunque, il requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo.

Sulla stessa scia di pensiero si pone la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione n. X del 19 aprile 2005 in base alla quale l'assoggettamento impositivo di un Consorzio di Bonifica, in seguito alle opere eseguite nel perimetro consortile, richiede che il terreno tragga diretto e specifico vantaggio da tali opere, mentre deve essere esclusa la ripartizione spalmata delle spese su tutti i Consorziati.

La prova delle spese, dei lavori svolti, della loro incidenza sul terreno soggetto al contributo, della ripartizione è a carico del Consorzio di Bonifica;

- nel caso dei ricorrenti, in base al principio generale ex art. 2967 C.C., in caso di contestazione, incombe all'Ente impositore l'onere di provare l'esistenza del concreto, singolo beneficio per ciascun immobile, e, attraverso il piano di riparto annuale, di dimostrare la corrispondenza tra il beneficio e l'onere contributivo.
- a riguardo il Consorzio non ha fornito mai prova alcuna, né nella fase iniziale decorrente dall'invio della cartella esattoriale né in sede processuale;

le cartelle esattoriali impositive del tributo di bonifica e di miglioramento fondiario sono tutte accomunate da un vizio insanabile di nullità per carenza di motivazione perché difettano degli elementi previsti dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 596/92, essenziali per consentire ai contribuenti di conoscere esattamente i motivi ed i calcoli effettuati dall'Ufficio.

Inoltre tutte le cartelle esattoriali in parola violano la Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente).

In particolare, il disposto dell'art. 7 (Chiarezza e Motivazione degli atti) stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Ciò significa che, per poter considerare assolto da parte del Consorzio l'onere della prova circa il vantaggio diretto e specifico conseguito dal contribuente in relazione all'opera di bonifica svolta, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'iscrizione a ruolo dovrebbe essere preceduta da un provvedimento di accertamento o di liquidazione contenente una esaustiva motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e



Consiglio Regionale della Campania

la medesima motivazione dovrebbe recare il titolo esecutivo, vale a dire la cartella esattoriale.

Inoltre deve essere indicato:

- quale beneficio concreto deriverebbe all'immobile dei contribuenti;
- con quale modalità e mediante quali parametri è stato calcolato l'ammontare del contributo.

Nessuno di tali elementi risulta provato nelle numerosissime cartelle esattoriali inviate ai consorziati dell'Agro Nocerino – Sarnese . Pertanto, tutte le cartelle devono essere annullate per un'illegitimità "originaria".

A rafforzamento di tale principio si pone la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, n. 42 del 22 giugno 2005, che ha escluso che la legittimità del tributo possa essere accertata in un momento successivo alla richiesta, attraverso una consulenza tecnica disposta dal giudice o una perizia depositata dall'ente consortile al momento della costituzione in giudizio.

Secondo il recente orientamento giurisprudenziale in merito, deve essere data la prova dal consorzio, in via preventiva, che i beni sottoposti a contribuzione godono di benefici fondiari concreti. In mancanza di questa prova, *conditio sine qua non* per legittimare l'imposizione, il contributo consortile non è dovuto.

Né vale a scriminare quest'obbligo la difesa consortile, in ogni caso bocciata dal collegio tributario salernitano, che esisterebbe un piano di classifica, per i motivi svolti nel merito della questione.

Considerato che:

- l'articolo 35 della L.R. n° 1/2007 (legge finanziaria) al comma 3 recita: "*L'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria), è autenticamente interpretato nel senso che restano esclusi dal tributo anche tutti gli immobili o suoli agricoli che non sono direttamente serviti da opere di bonifica realizzate dagli enti consortili. E' dato mandato alla Giunta regionale di formulare una proposta di riordino generale della materia*";
- gli utenti dell'Agro Nocerino-Sarnese, visto le sentenze positive della Commissione Tributaria non hanno più l'obbligo di restituire tali somme;
- la tutela idrogeologica è interamente finanziata dalla fiscalità generale;
- a nessun titolo può essere richiesto un ulteriore contributo neanche al fine di mantenere in essere soggetti chiamati ad intervenire operativamente su questa materia, tant'è che nella nostra Regione vi sono moltissimi cittadini, che mai hanno pagato e mai pagheranno una "tassa aggiuntiva" riferita alla tutela idrogeologica oltre la fiscalità generale;
- la Campania per le dimensioni e per il numero degli abitanti non è più in grado di sostenere un pesante assetto burocratico ancor meno sostenibile anche in considerazione delle minori risorse che dall'Amministrazione centrale vengono trasferite verso gli enti locali;




Consiglio Regionale della Campania


- questi Enti appesantiscono l'assetto burocratico e finanziario della macchina pubblica regionale, e ai cittadini non si può più chiedere di sostenere una miriade di Enti, a volte inutili, spesso con competenze sovrapposte;
- nel nostro territorio non si è mai percepita una presenza operativa del Consorzio riferita alla tutela idrogeologica e che i pochissimi interventi realizzati sono stati finanziati totalmente da altri Enti pubblici;

**si interrogano le SS.LL in indirizzo
per sapere**

- alla luce di queste ulteriori sentenze, quali provvedimenti definitivi si intendono prendere per eliminare il problema della **"doppia contribuzione"**, evitando che per il medesimo servizio, in particolare per l'allontanamento delle acque, alcuni immobili paghino sia con la cartella del Consorzio di bonifica che con la bolletta del servizio idrico integrato;
- se non si ritiene prioritario l'avvio di una riorganizzazione e semplificazione di questi Enti, nel numero e nelle funzioni, per superare sovrapposizioni di ruoli e di competenze e per evitare sperperi di risorse che pesano direttamente ed indirettamente sulle tasche dei cittadini;
- quali iniziative si vogliono finalizzare all'annullamento degli avvisi di pagamento impropriamente inviati ai cittadini, che sono stati legittimamente impugnati e, quindi, incideranno notevolmente sui già tanto onerosi costi di gestione dei Consorzi, e quindi dell'Ente Regionale.

I Consiglieri

Antonio Scala


Guglielmo Vaccaro




Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 888 /S.G.



Al Presidente della
Giunta regionale della Campania
on. Antonio Bassolino

NAPOLI

All'Assessore Vincenzo De Luca
delegato ai rapporti con il Consiglio
Regionale

SEDE


Signor Presidente,

Le invio le interrogazioni di seguito menzionate che si allegano alla presente:

reg. gen. 630	a firma del Consigliere Rivellini;
reg. gen. 631	a firma dei Consiglieri Scala e Vaccaro;
reg. gen. 632	a firma del Consigliere Ronghi;
reg. gen. 633	a firma del Consigliere Diodato;
reg. gen. 634	a firma del Consigliere Rosania;
reg. gen. 635	a firma del Consigliere Rosania;
reg. gen. 636	a firma del Consigliere Ronghi;
reg. gen. 637	a firma del Consigliere Ronghi.

Deferenti saluti

Napoli, 26 giugno 2007


Il Segretario Generale
dott. Roberto De Liso